

Avviso che modifica il bando di concorso generale — EPSO/AD/427/26 — Amministratori (AD 5)*(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C, C/2026/711, 5 febbraio 2026)**(C/2026/3362)*

La pubblicazione del concorso generale EPSO/AD/427/26 ha attirato un numero di candidati senza precedenti. Per garantire il corretto svolgimento del concorso in questo contesto, è necessario rivedere il quadro procedurale del concorso. Inoltre, la sezione 6.1 delle norme generali necessita di chiarimenti.

Pertanto, il bando di concorso generale EPSO/AD/427/26 è così modificato:

- 1) A pagina 1, nell'indice, il punto 4.1 è sostituito dal seguente:

«4.1 Panoramica del concorso»

- 2) A pagina 2, il punto 4.1 «Panoramica delle fasi del concorso» è sostituito dal seguente:

«4.1 Panoramica del concorso

In ordine cronologico il concorso sarà organizzato come segue:

- presentazione della candidatura (cfr. il punto 4.3.1);
- convocazione alle prove (fase di prova, parte 1);
- fase di prova, parte 1: test di ragionamento (cfr. il punto 4.3.2);
- punteggio dei test di ragionamento e comunicazione dei risultati (cfr. il punto 4.3.3);
- convocazione alle prove (fase di prova, parte 2);
- fase di prova, parte 2: test di conoscenza dell'UE, test sulle competenze digitali e un testo libero su questioni europee ("EUFTE") (cfr. il punto 4.3.2);
- assegnazione del punteggio al test di conoscenza dell'UE e al test sulle competenze digitali (cfr. la sezione 4.3.3);
- graduatoria preliminare (cfr. la sezione 4.3.3);
- assegnazione del punteggio alla prova EUFTE e controllo dell'ammissibilità (cfr. il punto 4.3.3);
- graduatoria finale (cfr. il punto 4.3.3);
- costituzione dell'elenco di riserva e comunicazione dei risultati della parte 2 della fase di prova (cfr. il punto 4.3.4).»;

- 3) Alla pagina 4, il punto 4.3.2, lettera a), sottopunto i) è sostituito dal seguente:

«i) Tutti coloro che avranno presentato il modulo di candidatura entro il termine di cui al punto 4.3.1, lettera b) saranno convocati a sostenere i test di ragionamento - parte 1 della fase di prova. Coloro che hanno ottenuto almeno i punteggi minimi richiesti nella parte 1 della fase di prova saranno convocati a sostenere le seguenti prove, che costituiscono la parte 2 della fase di prova: il test di conoscenza dell'UE, il test sulle competenze digitali e la prova EUFTE. L'ordine delle prove può essere diverso da quello in cui sono elencate.»;

- 4) Alla pagina 4, il punto 4.3.2, lettera b), sottopunto ii) è sostituito dal seguente:

«(ii) Per passare alla parte 2 della fase di prova, occorre ottenere almeno:

- un punteggio minimo di 10/20 nel test di ragionamento verbale e
- un punteggio combinato minimo di 10/20 nei test di ragionamento numerico e astratto.»;

- 5) Alla pagina 6, il punto 4.3.3, lettera a), sottopunto iii) è sostituito dal seguente:

«iii) Non si procederà alla valutazione delle risposte fornite nei test e/o nelle prove scritte di questa parte della fase di prova né al controllo dell'ammissibilità di coloro che non sostengono o non completano tutte le prove di una determinata parte della fase di prova (cfr. il punto 4.3.2 del presente bando e la sezione 5 delle norme generali).»;

- 6) Alla pagina 6, il punto 4.3.3, lettera a), sottopunto iv) è soppresso;

- 7) Alla pagina 6, il punto 4.3.3, lettera b), sottopunto i) è sostituito dal seguente:
- «i) Al termine della parte 1 della fase di prova, i test di ragionamento saranno valutati e ai candidati/alle candidate ne saranno comunicati i risultati. Al termine della parte 2 della fase di prova (cfr. il punto 4.3.2, lettera a), sottopunto i)], sarà dapprima valutato il test di conoscenza dell'UE. Successivamente, sarà valutato il test sulle competenze digitali di coloro che hanno ottenuto almeno il punteggio minimo richiesto nel test di conoscenza dell'UE.».
- 8) Alla pagina 7, il punto 4.3.4, lettera d), è sostituito dal seguente:
- «d) I candidati/le candidate saranno informati/informate dei risultati conseguiti nella parte 2 della fase di prova e dell'esito del controllo di ammissibilità, ad eccezione dei casi in cui non si è proceduto a valutarne le risposte ai test e/o le prove scritte e/o a controllarne l'ammissibilità per i motivi indicati nel presente bando.»;
- 9) A pagina 12, allegato I, Norme generali, sezione 6 «Esclusione dal concorso», il punto (1) è sostituito dal seguente:
- «(1) I candidati/le candidate possono essere esclusi/e in qualsiasi fase del concorso per i seguenti motivi:
- a) si sono candidati più di una volta allo stesso concorso;
 - b) hanno reso dichiarazioni false o dichiarazioni non corroborate da una documentazione adeguata;
 - c) non hanno rispettato le istruzioni relative alle prove, laddove sia indicato che non rispettarle può comportare la squalifica;
 - d) hanno imbrogliato nel corso delle prove, fatto una registrazione dei test online o hanno tentato di sabotare il corretto svolgimento delle prove o compromesso in altro modo l'integrità della procedura di concorso;
 - e) hanno tentato di contattare o hanno contattato un membro della commissione giudicatrice in un modo non autorizzato;
 - f) non hanno informato l'EPSO di un potenziale conflitto di interessi con un membro della commissione giudicatrice o con un membro del personale dell'EPSO;
 - g) hanno firmato o apposto un segno distintivo sulle prove scritte o pratiche nonostante il divieto.».